

TRIBUNALE DI PARMA

Il Presidente del Tribunale di Parma, letti gli atti del procedimento n. 351/2014 e sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede;

ricordato in via di principio che presupposto per l'applicabilità dell'istituto non cautelare previsto dall'art. 696 bis c.p.c. è quello che la controversia fra le parti abbia come unico punto di dissenso ciò che, in sede di processo di cognizione, può costituire oggetto di consulenza tecnica, acquisita la quale, secondo le preventivamente dichiarate intenzioni delle parti, appare assai probabile che esse si concilieranno, non residuando – con valutazione da compiersi in concreto ex ante – altre questioni controversie;

che il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. non è, pertanto, ammissibile laddove le parti, controvertendo in primis sulla effettiva sussistenza dell'obbligazione o sulla individuazione del soggetto ad essa eventualmente tenuto, condizionano la decisione della causa di merito alla soluzione di questioni giuridiche complesse o all'accertamento di fatti che esulino dall'ambito di indagini di natura tecnica;

che in sostanza la consulenza de qua può essere disposta anche a fronte di contestazioni circa l'an della pretesa a condizione che la stessa sia comunque volta ad acquisire elementi tecnici di fatto in sé risolutivi ai fini non solo della quantificazione ma, altresì, dell'accertamento del credito derivante dalla inesatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali assunte;

che pertanto il criterio risolutivo per l'ammissibilità della C.T.P. è che la materia del contendere sia tale che l'esito della stessa sia, in astratto, idonea a comporre la lite in quanto è pacifico il fatto storico e non vi sono questioni, all'infuori di quella concernente il profilo "tecnico" della responsabilità, quali rapportabilità causale dell'effetto al fatto illecito, presenza di concause e distribuzione del coefficiente causale, incidenza di eventuali fattori interruttivi del rapporto eziologico, datazione storica di eventi per farli confluire sotto la volta di una determinata condotta professionale etc;

che definiti nei sopra indicati termini i presupposti di ammissibilità del procedimento ex art. 696 bis c.p.c. va rilevato che gli stessi non sono ravvisabili nella fattispecie in disamina: quanto al B. [REDACTED], perché quest'ultimo non solo contesta di aver rivestito il ruolo di professionista incaricato di fornire il lavoro "chiavi in mano" attribuitogli dalla ricorrente senza per altro fornire alcuna concreta prova in merito a tale funzione di "general contractor" del B. [REDACTED], ma, altresì, indica una serie di circostanze di fatto, rilevanti ai fini della valutazione del suo incarico di progettista, che esulano da qualunque possibile indagine tecnica affidabile al consulente d'ufficio;

quanto agli altri resistenti perché l'incertezza del ruolo ricoperto dal B. [REDACTED] si riverbera direttamente e, quindi, condiziona la valutazione tecnica degli inadempimenti contrattuali loro rispettivamente attribuiti dal ricorrente quanto meno sotto il profilo della distribuzione del coefficiente causale;

che alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna della ricorrente società al pagamento delle spese del procedimento in favore di tutti i resistenti e liquidate, per ciascuno

di essi, in euro 900,00 per compenso professionale ex D.M. 140/2012, oltre I.V.A. C.P.A. come per legge.

P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. presentato dalla R [REDACTED] P [REDACTED] s.r.l. che condanna al pagamento delle spese del procedimento, che liquida in euro 900,00 per compenso professionale ex D.M. 140/2012, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge in favore di ciascun resistente: E [REDACTED] O [REDACTED], A [REDACTED] P [REDACTED] s.n.c., G [REDACTED] s.r.l., S [REDACTED] s.r.l., S [REDACTED] s.r.l., T [REDACTED] s.r.l., V [REDACTED] A [REDACTED] DI R [REDACTED] M [REDACTED] &C, E [REDACTED] DI T [REDACTED].

Si comunichi.

Parma, 18 settembre 2014.

Il Presidente del Tribunale


Dr. Roberto Piscopo



IL CASO.it